

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
S.03 Servizio Bilancio e Programmazione

Prot. n. 55525

Palermo, 01/06/2023

OGGETTO: Art. 73, comma 1, lett. a) D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio – Sentenze esecutive - Regime delle spese liquidate in sentenza, profili fiscali e contabili.

CIRCOLARE N. 13

Ai Dirigenti Generali

Ai Dirigenti responsabili degli Uffici speciali e degli
Uffici equiparati

Ai Capi di Gabinetto

Alle Ragionerie centrali

e, p.c. All'On.le Presidente della Regione

Agli Assessori regionali

Al Collegio dei Revisori della Regione

Al Segretario Generale dell'Assemblea Regionale
Siciliana

LORO SEDE

1. Premessa

La procedura di liquidazione delle spese, in caso di **sentenze esecutive**, è regolamentata per le Regioni dall'art. 73 del D. Lgs n. 118/2011 e dal par. 6.3 dell'allegato 4/2, i quali prevedono tra l'altro:

- Che sia il Consiglio regionale (l'Assemblea Regionale Siciliana in Sicilia) a riconoscere con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, c.1, lett. a);

- Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), l'A.R.S. provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Si ricorda che, il procedimento di pagamento deve concludersi nel termine di 120 giorni, così come disposto dall'**art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669** (convertito con L. 28.2.97 n. 30 e successive modificazioni), a mente del quale *“Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro **entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.**”*

Con la presente Circolare, ad integrazione della Circolare n. 2/2022 (prot. n. 11141 del 09/02/2022), vengono forniti chiarimenti in ordine al meccanismo fiscale e contabile correlato alle spese di lite/processuali e legali della parte vittoriosa in giudizio, poste a carico della parte soccombente dalla sentenza intervenuta. In particolare, si pone il problema di individuare il corretto trattamento dell'IVA e della ritenuta d'acconto, ed i corretti adempimenti contabili e fiscali da assumersi, anche con riguardo agli aspetti documentali, necessari per la corretta quantificazione del rimborso da sostenere da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Aspetti civilistici

Per meglio comprendere le varie problematiche che attengono, in particolare, alla disciplina IVA e agli obblighi del sostituto d'imposta per la ritenuta d'acconto, si ritiene opportuno descrivere la disciplina civilistica in ambito di spese processuali e legali.

Il codice di procedura civile prevede infatti, due **differenti modalità di liquidazione delle spese processuali e legali** a carico della parte soccombente, la quale può essere condannata:

- a rimborsare la controparte delle spese sostenute per la causa (art. 91 c.p.c. co 1), il comma 1 così recita: *“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra e ne liquida l'ammontare insieme agli onorari di difesa.”* (la parte vittoriosa privato o soggetto Iva che, come vedremo, porta a comportamenti del tutto differenti, liquida il proprio difensore per poi rivalersi addebitando la spesa sulla parte soccombente);
- a pagare direttamente il legale della controparte (art. 93 c.p.c. co 1), il comma 1 stabilisce che *“Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza con cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.”* (Questa ipotesi, disciplina il **c.d. istituto della distrazione delle spese** a favore del difensore antistatario, ossia nel caso in cui il difensore della parte vittoriosa ottiene titolo esecutivo che gli consente il pagamento direttamente a suo favore dal soccombente).

Appare di tutta evidenza come, a seconda delle ipotesi menzionate, si avranno distinti comportamenti da tenere sul piano tanto contabile e fiscale.

3. Fatturazione e rivalsa IVA

Prima di esaminare le due ipotesi sopra descritte, occorre delineare e riassumere gli adempimenti dovuti secondo le varie disposizioni normative, necessari soprattutto, per adottare la corretta procedura.

3.1. Momento di emissione della fattura professionale

Sulla scorta delle statuizioni della sentenza di condanna, il legale della parte vittoriosa di norma provvede, in un primo momento, emettere una nota pro-forma riepilogativa, consegnandola sia alla parte vincitrice che soccombente; la parcella vera e propria dovrà, poi, essere emessa solo al momento dell'effettivo pagamento (Artt. 6, comma 3, e 21, comma 4, del d.p.r. n. 633/1972).

3.2. Il destinatario della fattura

Il criterio per individuare il legittimo destinatario della fattura è specificamente determinato dalle disposizioni normative sull'IVA (combinato disposto di cui agli artt. 5, 18 e 21 del d.p.r. n. 633/1972). Poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato e la parte soccombente **il professionista dovrà** in ogni caso, *anche nell'ipotesi di distrazione delle spese*, **emettere la fattura** (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) **a carico del proprio cliente** (quale committente del servizio legale), in forza del rapporto di natura sinallagmatica avvocato/cliente.

Il legale, quindi, **indirizzando sempre la parcella al proprio assistito**, esporrà e specificherà l'ammontare delle proprie competenze, le spese anticipate e l'eventuale imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di rivalsa (Artt. 18 e 21, d.p.r. n. 633/1972); da un punto di vista tributario, infatti, il soggetto passivo della rivalsa non può che essere rappresentato dalla parte vincitrice (Art. 18, d.p.r. n. 633/1972).

È bene inoltre precisare che, in nessun caso, la parte vittoriosa dovrà emettere fattura per il rimborso delle spese alla parte soccombente; sarà sufficiente emettere una quietanza o ricevuta (soggetta a bollo) trattandosi di mero rimborso, ovvero documentare l'onere sostenuto conservando la sentenza.

4. La disciplina IVA

4.1. Regime fiscale del legale della parte vittoriosa

Preliminarmente è necessario conoscere, prima della quantificazione delle somme di rimborso delle spese processuali e legali, il regime fiscale del legale difensore della parte vittoriosa, e se in particolare il legale si avvalga o meno del regime fiscale agevolato, cd. regime forfettario, di cui all'art.1, commi 54-89 della legge 190/2014, al fine di verificare se l'importo da corrispondere comprenda o meno l'importo ai fini IVA.

Pertanto, se il legale della parte vincitrice è:

- in regime ordinario, valgono le disposizioni di seguito riportate, con applicazione in fattura, dell'IVA e della ritenuta d'acconto;
- in regime forfettario, non sarà applicata in fattura sia l'IVA che la ritenuta d'acconto.

Gli uffici dell'Amministrazione regionale, per le attività di propria competenza, dovranno perciò avere a disposizione, una nota pro-forma riepilogativa emessa dal legale di controparte e verificare il regime fiscale del legale.

4.2. Disposizioni generali

Ordinariamente l'IVA va ricompresa tra le spese rimborsabili, e la parte vittoriosa della causa ha diritto a percepirla da quella soccombente, dato che la prima ha pagato o dovrà, in ogni caso, versare l'anzidetta imposta al suo difensore, secondo il principio tributario della "rivalsa" (art. 18, d.p.r. n. 633/1972: "il soggetto che effettua la cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente"): in tal caso il pagamento dell'IVA da parte del soccombente avviene non a titolo di rivalsa ma a titolo di condanna giudiziale, senza possibilità di detrazione *ex art.19 d.p.r. n. 633/1972*.

Unica eccezione si incontra, nel caso in cui la parte vittoriosa sia soggetto passivo d'imposta e, beninteso, il giudizio inerisca l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.

In tal caso, il soccombente non sarà tenuto al pagamento di alcun importo a titolo di IVA addebitata dal difensore al proprio cliente/vittorioso, proprio poiché non sussiste in capo al vincitore alcuna spesa da rimborsare.

4.3. Le modalità di liquidazione delle spese processuali e legali

Come descritto in precedenza, il c.p.c. prevede due differenti modalità di liquidazione delle spese processuali e legali a carico della parte soccombente.

Esaminiamo separatamente le due ipotesi.

4.3.1. Rimborso delle spese legali alla parte vincitrice (art. 91 c.p.c. co 1)

Riguarda il caso in cui la sentenza disponga il rimborso spese direttamente nei confronti della parte vittoriosa.

In tale ipotesi il soccombente (e quindi l'Amministrazione regionale, per gli uffici di competenza) prima di effettuare la quantificazione delle spese processuali/legali, dovrà in primo luogo acquisire elementi probatori sulla condizione di soggetto passivo d'imposta della controparte (parte vincitrice), e quindi se quest'ultimo abbia o meno titolo per esercitare la detrazione dell'Iva (ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 633/1972).

Potranno verificarsi 2 fattispecie:

- **La parte vincitrice è un soggetto privato** (il vincitore è "consumatore finale" del servizio di assistenza legale, e come tale essendo altresì sfornito di attribuzione del numero di partita IVA non ha alcun titolo per portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto. A tale ipotesi è assimilabile quella in cui il cliente vittorioso sia un soggetto Iva, ma la sentenza non fosse inerente all'esercizio della sua impresa o professione (Cass., sent. n. 10336/2009)). In questo caso, il diritto alla rivalsa copre tanto le competenze professionali e le spese anticipate, quanto l'imposta sul valore aggiunto. Il soccombente (l'Amministrazione regionale) sarà quindi tenuto al pagamento integrale delle imposte relative agli oneri e spese cui è stato condannato.

Il privato parte vincitrice potrà emettere nei confronti del soccombente una “ricevuta di addebito”, comprensiva di IVA, quest'ultimo corrisponderà, quindi, l'importo liquidato dal giudice in sentenza, aggiungendovi l'IVA come per legge.

Inoltre, come si è detto in precedenza, la parte soccombente non potrà portare in detrazione l'IVA pagata al legale della parte vittoriosa.

- **La parte vincitrice è soggetto passivo d'imposta** (quindi, intestatario di una partita IVA), e, allo stesso tempo, la controversia è connessa alla sua attività d'impresa o professionale. Egli avrà titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica, registrando il documento ricevuto nella propria contabilità, e realizzando, in tal modo, la neutralità del tributo. In questo caso, il soccombente (l'Amministrazione regionale) non dovrà eseguire alcun rimborso IVA, e corrisponderà alla vincitrice il solo importo delle spese di lite e/o legali liquidate; sarà, quindi, **la parte vittoriosa a pagare l'IVA al proprio legale**, per poi recuperarla in sede di liquidazione periodica e dichiarazione annuale.

4.3.2. Rimborso diretto al legale della controparte (art. 93 c.p.c. co 1): la distrazione delle spese

Qualora la pronuncia giudiziale disponga il rimborso delle spese **con distrazione** a favore del legale della parte vittoriosa, l'originario rapporto fra committente (nella causa, la parte vittoriosa) e prestatore di servizio (il suo legale) viene esteso ad un terzo soggetto (la parte soccombente), dal quale il legale stesso ha titolo giuridico per pretendere il pagamento di quanto dovuto, liberando, nei soli limiti di tale importo, il proprio assistito.

Come nella precedente situazione, potranno verificarsi 2 fattispecie:

- **La parte vincitrice è un soggetto privato** (non ha quindi titolo per recuperare l'imposta, in sede d'esercizio del diritto di detrazione, art. 19 del d.p.r. n. 633/1972), con la conseguenza che l'avvocato creditore potrà pretendere dal soccombente il totale delle spese e degli onorari spettanti compresa l'IVA; emetterà quindi, sempre nei confronti del soccombente, una notula *pro-forma* non costituente fattura, specificando che la fattura sarà emessa all'atto dell'effettivo pagamento alla parte vincitrice indicando nella quietanza di aver percepito anche l'imposta. Anche in questo caso, la parte soccombente non potrà portare in detrazione l'IVA pagata al legale della parte vittoriosa.
- **La parte vincitrice è soggetto passivo d'imposta (titolare di partita IVA)**, con l'effetto che il legale della parte vittoriosa è tenuto a trasmettere:
 - alla parte soccombente una nota *pro-forma* nella quale evidenzierà esclusivamente l'importo delle spese e delle competenze liquidate in sentenza, senza aggiungere l'IVA;
 - al proprio assistito una seconda nota *pro-forma*, in essa evidenziando esclusivamente l'importo dell'IVA per rivalsa.

Anche in questo caso, quindi la parte soccombente corrisponderà al legale quanto specificato nella sua nota, al netto di IVA, mentre l'imposta sarà corrisposta al legale dal suo assistito vittorioso.

Nella relativa fattura, indirizzata alla parte vittoriosa, il legale dovrà evidenziare che il pagamento è avvenuto da parte del soccombente, mentre l'importo dell'IVA dovuta, adeguatamente evidenziato nel documento fiscale, è versato dal cliente stesso al suo legale, stante il provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 cpc disposto dal Giudice.

5. Ritenuta d'acconto e sostituto d'imposta

Con riferimento al trattamento fiscale della ritenuta d'acconto, occorre distinguere i seguenti casi:

- se è stato disposto il rimborso delle spese legali alla parte vittoriosa (art. 91 c.p.c. co 1), il pagamento dell'onorario è effettuato dall'originario committente (parte vittoriosa) nei confronti del proprio legale, il quale conseguentemente emetterà la parcella nei confronti del proprio assistito, mentre la controparte soccombente procederà poi al relativo, ed integrale, rimborso delle spese, nei confronti della parte vittoriosa. Per individuare o meno l'obbligo di ritenuta, si applicheranno le regole ordinarie (art. 25 d.p.r. n. 600/1973): se la parte vittoriosa è un privato cittadino, non ha alcun obbligo di ritenuta; se viceversa la parte vittoriosa assume la qualifica di sostituto d'imposta (società o persona fisica che eserciti attività commerciale, lavoratore autonomo, o libero professionista, tenuto -ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973 -ad operare, all'atto del pagamento dei compensi, la ritenuta fiscale di legge, a titolo d'acconto d'imposta sul reddito), dovrà applicare la ritenuta d'acconto.

In questo caso, nessun obbligo potrà essere posto in capo all'Amministrazione regionale - parte soccombente (non essendoci alcuna relazione diretta tra il legale e la parte soccombente, appare ovvio che l'obbligo non possa che ricadere sul soggetto vittorioso).

- se è stata disposta la distrazione delle spese ex art. 93 cpc, così come stabilito dalla Circolare n. 203/E del 6 dicembre 1994 del Ministero delle Finanze, **la parte soccombente (l'Amministrazione regionale) riveste la qualità di sostituto d'imposta e pertanto in caso di regime fiscale "ordinario" del legale sarà tenuto ad operare la ritenuta d'acconto** (art.25 del d.p.r. n.600/73). Nella specie, a nulla rileva il fatto che l'adempimento sia disposto coattivamente in base ad una sentenza di condanna, così come neppure rileva il fatto che la parte vittoriosa sia rappresentata da un privato piuttosto che da altro soggetto sostituto d'imposta. Al soccombente spetterà di conseguenza anche il compito di redigere e trasmettere la Certificazione Unica dei compensi pagati agli avvocati distrattari.

6. Spese di CTU

Si analizza di seguito l'eventualità dei compensi dovuti al CTU, Consulente Tecnico d'Ufficio, nominato dal Giudice nell'ambito dei procedimenti civili, addebitati nel caso in specie all'Amministrazione regionale seguendo la regola della soccombenza.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E/2018, ha precisato che titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico (nel nostro caso l'Amministrazione regionale), ma anche che il CTU è obbligato ad emettere la fattura nei confronti

del Tribunale, evidenziando che il pagamento è effettuato con denaro fornito dalla parte individuata dal provvedimento giudiziale.

Tale soggetto (l'Amministrazione regionale) è tenuto, infatti, in base al provvedimento del Giudice, al pagamento del compenso per le prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

L'Agenzia delle Entrate con la sopracitata circolare, infatti individua:

- nella “parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico” il titolare del rapporto di debito;
- nell’Amministrazione della Giustizia il soggetto committente della prestazione del CTU, nonostante non sia esecutrice del pagamento. Il CTU deve ritenersi obbligato ad emettere fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, avendo cura di evidenziare che la *solutio* avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice.

Conseguentemente, il Tribunale, ancorché destinatario del documento fiscale, non dovrà assolvere alcun adempimento fiscale, essendo un soggetto del tutto estraneo al rapporto intercorrente tra il creditore (il CTU) e il debitore (la parte in causa tenuta al pagamento) e non dovrà versare quindi la ritenuta d’acconto né rilascerà la certificazione unica.

In sintesi, si riporta la procedura operativa da seguire:

1. una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso, il CTU invierà una “**richiesta di pagamento**” alla parte onerata del pagamento (l'Amministrazione regionale), riportante preferibilmente le seguenti informazioni:
 - ✓ gli elementi essenziali del giudizio (Parti in causa, Tribunale competente, Ruolo Generale, estremi del decreto di liquidazione, importo totale o pro-quota del compenso addebitato);
 - ✓ Regime fiscale del CTU;
 - ✓ Gli importi che concorrono alla determinazione della somma da corrispondere a saldo (compenso imponibile, Cassa previdenza, imposta IVA);
 - ✓ Indicazione che la parcella elettronica verrà in ogni caso emessa direttamente al Tribunale, inoltre che la “solutio” è avvenuta con denaro della parte onerata, infine che detto documento non costituisce titolo valido ai fini della detraibilità dell’IVA;
 - ✓ Evidenza degli obblighi gravanti sulla parte obbligata al pagamento quale sostituto di imposta ai fini IRPEF, per provvedere nei termini di legge al versamento della ritenuta d’acconto e al rilascio della Certificazione Unica;
2. Ricevuto il pagamento, il CTU emetterà **fattura elettronica intestata al Tribunale** evidenziando di avere ricevuto il pagamento dalla parte onerata, specificando inoltre le informazioni già indicate nella richiesta di pagamento, infine invierà copia di cortesia della fattura alla parte onerata;

In caso di ripartizione del pagamento in misura solidale tra le parti, il CTU invierà due “richieste di pagamento” a ciascuna delle parti nella misura del 50% e poi emetterà al momento di ciascun incasso le relative fatture al Tribunale.

Con la procedura delineata, la Parte onerata (l'Amministrazione regionale) del pagamento, disporrà di un documento valido ai fini della deducibilità del costo rappresentato dal compenso del CTU. Tuttavia l'Iva addebitata resta, in ogni caso, oggettivamente indetraibile in quanto la “richiesta di pagamento” non costituisce documento fiscale.

7. Alcuni casi particolari

7.1. Spese di lite/legali liquidate al ricorrente come difensore di sé stesso

All'avvocato (parte vincitrice) che si sia difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., spettano i compensi, oltre alle spese generali e le spese vive, come liquidate dal giudice, ma non è dovuta l'IVA (in caso di regime fiscale “ordinario”) e conseguentemente neppure il contributo integrativo del 4%, essendo questo dovuto sull'effettivo volume d'affari IVA annuo dichiarato.

In questo caso, infatti, siamo davanti ad un'ipotesi di autoconsumo di prestazioni di lavoro autonomo (ossia vi è coincidenza tra prestatore e committente) fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72; non vi è pertanto alcun obbligo di fatturazione nei confronti dell'Amministrazione regionale, fermo restando l'onere del legale di emettere quietanza per le somme ricevute; le somme quietanzate sono comunque soggette a ritenuta d'acconto nella misura del 20% (Agenzia Entrate, Parere di risposta all'interpello n. 914-47/2016 del 10/03/2016 – Risoluzione del 19.06.2006 n. 106 Agenzia delle Entrate).

7.2. Addebito del danno patrimoniale: il caso del lucro cessante, aspetti civilisti e fiscali

Il danno patrimoniale, ai sensi dell'art. 1223 del c.c., consiste nella lesione dell'utilità patrimoniale, vale a dire dell'interesse alla conservazione o al conseguimento del bene patrimoniale. Tale danno si suddivide in due fattispecie:

- Il **danno emergente**: si tratta di un pregiudizio patrimoniale (diminuzione patrimoniale) subito a seguito dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento di un'obbligazione. Oppure nel caso di illecito extracontrattuale, in conseguenza del fatto illecito altrui. Riguarda, in generale, una perdita di utilità già presenti nel patrimonio del danneggiato (mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, temporanea impossibilità di godere del bene, danni provocati alla persona o ai beni del creditore).
- Il **lucro cessante**: si tratta di un pregiudizio patrimoniale legato al mancato guadagno che si è realizzato a seguito dell'inadempimento o del fatto illecito. Riguarda, quindi, i proventi che si sarebbero ordinariamente prodotti in assenza del fatto.

Le due fattispecie ricevono un differente trattamento fiscale.

Si analizzano di seguito, gli impatti fiscali che si ricollegano alla percezione di somme con carattere risarcitorio / indennitario, sia sotto il profilo delle imposte sui redditi che dal punto di vista dell'IVA.

Ai sensi dell'**art. 6, co. 2 del TUIR**, devono essere ricondotte a tassazione le indennità incassate a titolo risarcitorio, allorquando abbiano una **funzione sostitutiva o integrativa del reddito** del percipiente.

In pratica, quindi, si rendono imponibili fiscalmente solo le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (**lucro cessante**) sia presenti che futuri del soggetto danneggiato percipiente.

Per contro, non assumono rilevanza reddituale, e non sono quindi tassabili, le indennità o risarcimenti destinati a reintegrare il patrimonio o a risarcire la perdita economica subita (**danno emergente**). Ai sensi del citato art. 6, comma 2, TUIR, sono sempre escluse da tassazione le somme liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte, quand'anche siano corrisposte in sostituzione e per la perdita dei redditi.

Per quanto riguarda l'IVA, se le **spese hanno natura risarcitoria sono sempre escluse dall'ambito di applicazione IVA**. A dare questo chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate nella risposta 74 del 13 marzo 2019 ad un Interpello.

Si osserva che, alla luce delle norme di riferimento del D.P.R. n. 633/1972, le indennità risarcitorie corrisposte a un soggetto passivo di tale imposta:

- rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA se concorrono a formare l'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattualmente dovuti per una cessione di beni o per una prestazione di servizi (compresi i corrispettivi dovuti per obbligazioni di fare, non fare e permettere);
- fuoriescono dall'ambito applicativo dell'IVA se manca il presupposto oggettivo (operazione deve consistere in una cessione di beni o prestazione di servizi), e, a maggior ragione, se trattasi di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del cessionario/committente o del cedente/prestatore.

Infatti, se le somme a carattere risarcitorio sono relative al danno da inadempimento, esse sono escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

8. Quadro riassuntivo

In conclusione, si vuole fornire un valido schema riepilogativo, attraverso il seguente quadro sinottico:

		Soccombenza delle spese ex art.91 c.p.c.	Distrazione a favore del legale ex art.93 c.p.c.
Soggetto destinatario della parcella		Parte vittoriosa	Parte vittoriosa
Spese di lite e/o legali da addebitare al soccombente	parte vittoriosa non soggetto IVA	Importo complessivo comprensivo dell'IVA (in regime fiscale "ordinario" dell'avvocato della parte vincitrice)	Importo complessivo comprensivo dell'IVA (in regime fiscale "ordinario" dell'avvocato della parte vincitrice)
	parte vittoriosa soggetto IVA	Solo onorari e spese	Solo onorari e spese
Sostituto d'imposta (ritenuta d'acconto) – in regime fiscale "ordinario" dell'avvocato della parte vincitrice		Parte vittoriosa	Parte soccombente

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

F.to On.le Marco Falcone

Il Ragioniere Generale

F.to Ignazio Tozzo